

RAPPORTO
305/2020/I/COM

**IL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS:
STATO DI ATTUAZIONE NELL'ANNO 2019**
RELAZIONE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

4 agosto 2020

Il presente Rapporto è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 e presenta lo stato di attuazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas nell'anno 2019.

Confronti con gli anni precedenti sono stati inseriti laddove utili ad evidenziare l'evoluzione temporale delle agevolazioni.

I paragrafi quantitativi sono preceduti da una sintesi dei fondamenti normativi in materia e da una descrizione delle funzioni svolte dai vari attori del sistema bonus.

1. Fondamenti normativi e disegno regolatorio

1.2 Fondamenti normativi e condizioni di ammissione all'agevolazione

I meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dalle famiglie in stato di disagio economico e sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale che sono ad oggi attivi nel Paese (nel seguito, anche: bonus sociali nazionali), sono stati gradualmente introdotti dal Legislatore nell'ordinamento nazionale, a partire dall'anno 2008, con l'obiettivo di assicurare a tali nuclei familiari l'accesso ai servizi essenziali.

Il disegno delle relative modalità attuative è stato demandato all'Autorità, che ne assicura il funzionamento con il concorso degli altri soggetti interessati.

Più in particolare, il bonus elettrico è stato previsto dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e con il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, con riferimento alle utenze in condizione di disagio economico e/o fisico. I relativi bonus sono operativi dall'ottobre 2008.

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale (bonus gas, divenuto operativo nel dicembre 2009), incluse quelle condominiali, e ha

¹ L'articolo 1, comma 375 dispone che "Ai fini di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche (omissis)... sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".

introdotto un trattamento differenziato per le famiglie definite come “numerose”, ossia con almeno quattro figli fiscalmente a carico².

In base alle disposizioni normative di cui sopra hanno accesso ai bonus per disagio economico i nuclei familiari che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica come misurata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il cui valore deve risultare entro la soglia massima prevista, ad oggi pari a 8.265 euro per la generalità delle famiglie e a 20.000 euro per le famiglie con oltre quattro figli a carico (famiglie numerose)³. In alternativa, il nucleo familiare deve risultare percettore di Reddito/Pensione di cittadinanza⁴ o, limitatamente al bonus elettrico, di Carta acquisti⁵.

Inoltre, il nucleo familiare deve essere intestatario di una fornitura elettrica/gas attiva o deve usufruire di una fornitura di gas naturale condominiale; fornitura che deve presentare le caratteristiche di ammissibilità previste dalla normativa e dalla regolazione.

Il processo di riconoscimento dei bonus, coerentemente con quanto previsto dalla relativa normativa istitutiva, avviene dietro presentazione di apposita istanza da parte del cittadino/nucleo familiare interessato al Comune di residenza o ad altro soggetto delegato. L’istanza, redatta secondo un modello predisposto dall’Autorità, deve riportare le informazioni che sono funzionali alle successive verifiche di ammissibilità all’agevolazione, alla sua quantificazione ed erogazione (in caso di esito positivo di tali verifiche), nonché a contattare il richiedente ai fini delle previste comunicazioni in materia di bonus.

A partire dal gennaio 2021, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto il passaggio ad un sistema di riconoscimento automatico dei bonus nazionali regolati dall’Autorità agli aventi diritto, senza necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione all’agevolazione. Tale sistema dovrà basarsi, tra l’altro, sullo scambio delle informazioni a ciò funzionali tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il

² Cfr. art. 3, comma 9 *bis*, del decreto-legge n. 185/08.

³ Cfr. delibera 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com: il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 ha disposto che dall’anno 2020 e, successivamente, con cadenza triennale, l’Autorità aggiorna il valore della soglia ISEE per l’accesso ai bonus, sulla base del valor medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento.

⁴ Cfr. art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

⁵ Istituita dall’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente unico S.p.A. L'Autorità deve definire le modalità attuative del nuovo meccanismo⁶.

Il valore economico dei bonus energetici per disagio economico è parametrato al numero dei componenti la famiglia anagrafica; il bonus gas, in aggiunta, è riconosciuto in forma differenziata per zone climatiche. Il bonus elettrico deve essere tale da garantire una riduzione della spesa al lordo delle imposte sostenuta dall'utente medio indicativamente pari, ad oggi, al 30% (fino al 31 dicembre 2016 era il 20% della spesa netta); per il bonus gas la riduzione della spesa dell'utente tipo al netto delle imposte deve essere pari indicativamente al 15%.

Le diverse tipologie di bonus sono cumulabili ed è previsto un vincolo di unicità dell'agevolazione per ogni nucleo familiare, che si applica per tipologia di bonus (in altre parole, ogni nucleo familiare agevolabile può accedere ad un solo bonus per tipologia).

Oltre ai bonus per disagio economico è attivo il bonus elettrico per disagio fisico⁷, riconosciuto ai cittadini in gravi condizioni di salute che necessitano, per il loro mantenimento in vita, di apparecchiature elettromedicali alimentate con l'energia elettrica⁸. La condizione di disagio fisico di un componente del nucleo familiare deve essere attestata da una certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti le generalità della persona in gravi condizione di salute, la fornitura in relazione alla quale viene richiesto l'accesso al bonus, la tipologia di apparecchiature elettromedicali utilizzate e la relativa intensità di utilizzo.

1.2 Quadro regolatorio

Il Legislatore ha demandato all'Autorità il compito di definire le modalità applicative dei bonus energetici.

In particolare, la normativa sopra richiamata ha attribuito all'Autorità la definizione della compensazione della spesa sostenuta dai cittadini che hanno accesso ai bonus – tramite l'individuazione della spesa media sostenuta per la fornitura dall'utente tipo – la definizione delle modalità compensative per gli utenti in situazione di disagio fisico

⁶ Cfr. Documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/com.

⁷ Cfr. il già citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007, istitutivo anche del bonus elettrico per disagio economico.

⁸ Il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.

(limitatamente, in quest'ultimo caso, al bonus elettrico), l'individuazione del soggetto della filiera deputato a gestire ed erogare la compensazione e la determinazione delle modalità con cui quest'ultima è trasferita al cliente finale.

Inoltre, il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016, ha stabilito che dall'anno 2020 e, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna il valore della soglia ISEE per l'accesso ai bonus, sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento⁹.

La regolazione attuativa del bonus elettrico per disagio economico e di quello per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, e quella del bonus gas, emanata e periodicamente aggiornata dall'Autorità nel corso degli anni, è contenuta nel *Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas (TIBEG)*¹⁰.

Numerosi sono i profili tecnico-applicativi disciplinati dall'Autorità nel TIBEG e negli ulteriori atti correlati. In particolare l'Autorità:

- ha istituito il Sistema di gestione delle tariffe energetiche (SGAte), in attuazione dell'art. 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, al fine di semplificare e accelerare il processo di riconoscimento e gestione dei bonus e di consentire ai soggetti competenti di effettuare le verifiche circa la veridicità dei dati comunicati dai cittadini ai fini dell'accesso all'agevolazione¹¹;
- ha disciplinato le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi unitamente alla domanda di accesso al bonus, sulla base ad apposita modulistica;
- ha declinato in dettaglio, sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento, le condizioni di ammissione all'agevolazione (soggettive, riferite al nucleo familiare, e oggettive, riferite al punto di fornitura in relazione al quale è richiesta l'ammissione al bonus) ed ha indicato puntualmente i soggetti ai quali compete la verifica della sussistenza o meno di tali condizioni e i termini temporali entro i quali le verifiche devono essere concluse;

⁹ Cfr la delibera 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, che ha aggiornato il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus a partire dal 1 gennaio 2020.

¹⁰ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 402/2013/R/com e s.m.i.

¹¹ Dal 1° luglio 2018 le funzionalità di SGAte sono state estese anche alla fase di ammissione al bonus sociale idrico, operativo da tale data, e di trasmissione delle informazioni ai gestori del sistema idrico integrato.

- ha stabilito la durata dell'agevolazione (pari a 12 mesi per i bonus per disagio economico; il bonus elettrico per disagio fisico, invece, viene riconosciuto agli aventi diritto senza interruzione, sino a quando permangono invariate le condizioni di ammissione) e le condizioni e le procedure per garantire l'erogazione in continuità dei bonus ove permangano invariate le condizioni di ammissione;
- ha definito le modalità di gestione dei bonus nel caso in cui, in corso di erogazione dell'agevolazione, intervengano variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione alla compensazione o per la determinazione del suo ammontare (es.: cessazione della fornitura agevolata; variazioni nella numerosità della famiglia anagrafica e/o, per il bonus gas, nella tipologia d'uso o nella zona climatica di localizzazione del punto di riconsegna; cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, variazione della loro tipologia o della loro intensità d'uso che possano dar luogo a diversa compensazione);
- ha determinato l'ammontare della compensazione per la fornitura di energia elettrica/gas naturale da riconoscere agli aventi diritto e le relative modalità di aggiornamento;
- ha disciplinato le modalità di erogazione dell'agevolazione agli utenti diretti, controparte diretta di un contratto di fornitura (erogazione direttamente in bolletta, tramite l'applicazione *pro-quota* giorno di una componente tariffaria compensativa di valore negativo¹²) e agli utenti indiretti, che utilizzano forniture centralizzate (erogazione di un contributo *una tantum* accreditato attraverso bonifico domiciliato ai clienti/utenti gas¹³);
- ha istituito apposite componenti tariffarie¹⁴ e specifici Conti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA (nei quali confluiscono, oltre ai contributi versati dai clienti finali, quelli trasferiti a carico del bilancio pubblico, ove previsti),

¹² L'erogazione viene effettuata dalle imprese di distribuzione, nella fattura di trasporto; l'impresa di vendita è tenuta a trasferire integralmente l'agevolazione al cliente finale diretto, applicando la compensazione in bolletta e fornendone separata evidenza.

¹³ Il bonifico domiciliato ai clienti/utenti indiretti gas viene erogato da Poste Italiane S.p.a sulla base di una Convenzione stipulata con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

¹⁴ Componente tariffaria AS (ora Asrim) a copertura degli oneri per il bonus elettrico, a carico di tutti i clienti elettrici, e componenti tariffarie GS e GST a copertura degli oneri per il bonus gas, a carico, rispettivamente, dei clienti non domestici e dei clienti del trasporto gas. La componente AS è attualmente ricompresa nella componente ARIM di cui all'articolo 39 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i. La componente GS è attualmente ricompresa all'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/gas, mentre la componente GST fa riferimento all'articolo 26 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 575/2017/R/gas.

in coerenza con quanto disposto dalla normativa, a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento e dalla gestione complessiva dei diversi bonus;

- ha disciplinato nel dettaglio il ruolo dei diversi soggetti istituzionali e operatori delle filiere interessate nelle diverse fasi in cui si articola il processo di riconoscimento e di gestione dei bonus, inclusi gli obblighi informativi in capo agli esercenti;
- ha disciplinato le modalità di informazione in materia di bonus dei cittadini interessati (informazione in relazione agli esiti delle verifiche funzionali all'ammissione o meno all'agevolazione; diritto di richiedere informazioni; possibilità di presentare reclamo);
- ha dato mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per la definizione di un Regolamento recuperi che disciplina il recupero delle somme indebitamente percepite dai cittadini a fronte dell'annullamento del riconoscimento del bonus determinato dall'accertamento dell'insussistenza di una o più delle condizioni di ammissione;
- ha conferito allo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente il compito di trattare con procedura speciale i reclami dei clienti che abbiano come argomento il bonus elettrico e gas ed ha stabilito l'istituzione, sempre presso lo Sportello, di un punto informativo attraverso il numero 800166654. Il numero verde dello Sportello viene indicato in tutte le comunicazioni che riceve il soggetto che ha presentato domanda (o che è già titolare di bonus).

Nell'Appendice al Rapporto sono riassunte le principali attività svolte dagli attori del sistema bonus.

2. Beneficiari attuali del bonus

2.1 Bonus elettrico e gas

Il numero di famiglie che ha ottenuto per almeno una volta il bonus, dall'avvio del meccanismo al 31 dicembre 2019 è pari a circa 3 milioni per l'elettrico e di circa 1,9 milioni per il gas.

Le famiglie con un bonus energetico attivo al 31 dicembre 2019 risultano nel complesso in aumento rispetto all'anno precedente per le tipologie di bonus in vigore (elettrico per disagio economico elettrico, gas per disagio economico e elettrico per disagio fisico), confermando la ripresa rilevata nel 2017, dopo la flessione verificatasi a partire dal 2015 come effetto della riforma del calcolo dell'indicatore ISEE (Tabella 1).

Nel 2019, così come già avvenuto negli ultimi anni, si è assistito alla crescita, lenta ma costante del numero complessivo dei beneficiari delle agevolazioni.

Tabella 1 Bonus complessivamente erogati (2015 – 2019)

	Bonus elettrico			Bonus gas	Bonus Totali
	Disagio economico	Destinato ai soggetti titolari di Carta Acquisti	Disagio fisico		
2015	622.151	22.520	28.267	448.496	1.121.434
2016	622.410	27.624	30.373	448.707	1.129.114
2017	706.969	25.473	32.643	499.808	1.264.893
2018	771.566	23.589	35.903	519.375	1.582.994
2019	829.209	8.389	41.068	558.514	1.884.393
Variazione 2019/2018	+7,4%	-64,4%	+14,3%	+7,5%	

Fonte: SGAt.

In particolare, nel 2019 sono risultate destinatarie del bonus per disagio economico elettrico 837.598 famiglie e 558.514 famiglie per il bonus gas. 41.068 famiglie hanno ottenuto il bonus elettrico per disagio fisico.

Il 78% dei bonus elettrici erogati sono riferiti a rinnovi, cioè a famiglie che erano già beneficiarie di bonus nel 2018, mentre il 22% sono riferiti a nuovi ingressi. In media il 66,68% delle famiglie risulta destinataria sia del bonus elettrico che del bonus gas.

Il rapporto fra nuclei familiari potenzialmente destinatari del bonus elettrico e gas, così come individuati sulla base dell'indicatore ISEE, e nuclei familiari effettivamente agevolati¹⁵ si è attestato, complessivamente, fra il 31% e il 36%¹⁶, nonostante le misure

¹⁵ Poiché ogni nucleo familiare in condizione di vulnerabilità economica può ottenere sia il bonus elettrico che il bonus gas, c'è una ampia sovrapposizione fra gli agevolati elettrici e gli agevolati gas, con la sola eccezione delle aree non metanizzate, in cui il bonus gas non può essere richiesto. Nella quantificazione delle famiglie effettivamente agevolate (31-36% dei potenziali destinatari), pertanto, si fa riferimento alle famiglie che percepiscono il bonus elettrico per disagio economico, che rappresentano il raggruppamento più ampio (837.598 nel 2019).

¹⁶ Per 'potenziali destinatari' si intendono qui i nuclei familiari che hanno presentato ad INPS una domanda per il calcolo dell'ISEE e che, secondo i dati resi disponibili da INPS, si collocano entro la soglia

poste in campo dall’Autorità per diffondere l’informazione e progetti volti a coinvolgere anche altri soggetti che operano con i cittadini vulnerabili.


Composizione dei nuclei familiari agevolati

Come sopra ricordato, il calcolo del bonus per disagio economico applicato alla spesa media dell’utente tipo tiene conto del numero dei componenti della famiglia anagrafica.

A tal fine, per il bonus elettrico sono state individuate tre famiglie-tipo composte, rispettivamente, da 1-2 componenti, da 3-4 componenti e da oltre 4 componenti, a cui corrispondono diversi ammontari di bonus. Nel gas le tipologie di utenza individuate sono due (famiglie fino a 4 componenti e con oltre 4 componenti), che danno luogo a sconti differenziati per 5 zone climatiche, diversificate in funzione del tipo di utilizzo del gas metano (uso cucina e/o uso riscaldamento).

Da un confronto per numerosità di componenti delle famiglie italiane con quelle beneficiarie di bonus emerge che queste ultime sono mediamente più numerose della media italiana nei gruppi con 3-4 componenti e oltre 4 componenti, sia per il bonus elettrico sia per il bonus gas (Grafici 1 e 2).

Grafico 1 - Ripartizione percentuale per numero di componenti delle famiglie italiane e dei percettori di bonus elettrico per disagio economico




Fonte: SGAt

ISEE utile per l’accesso al bonus elettrico e/o gas. In base ai dati sulla distribuzione dell’ISEE riportati nel rapporto “Il nuovo ISEE Rapporto di monitoraggio 2017” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le famiglie con un ISEE compreso tra 7.500 € e 9.000 € sono rispettivamente tra i 2,3 e 2,6 milioni.

Questo può essere in parte spiegato dalla particolare disciplina del bonus sociale, che, come sopra ricordato, comprende un'esplicita previsione per le famiglie con almeno 4 figli a carico (le cosiddette famiglie numerose), che godono di un trattamento specifico per l'accesso alla compensazione (soglia ISEE fino a 20.000 euro).


Grafico 2 - Ripartizione percentuale per numero di componenti delle famiglie italiane e dei percettori di bonus gas per disagio economico



Fonte: SGAt e

I Grafici 3 e 4 illustrano in dettaglio la classificazione per numero di componenti delle famiglie che hanno percepito il bonus per disagio economico nel settore elettrico e in quello gas nel periodo 2015-2019 e mostrano come la composizione dei nuclei familiari sia stata sostanzialmente stabile nel corso degli anni.

Grafico 3 - Ripartizione percentuale dei beneficiari per numerosità familiare - bonus elettrico per disagio economico (2015 – 2019)




Fonte: SGAtè

In particolare, nel 2019 il 44,6% delle famiglie con bonus elettrico per disagio economico era composta da 1 o 2 componenti (1,95% in più rispetto al 2018), il 39,14% da 3 o 4 componenti (-1,01% in meno rispetto al 2018) ed il 16,28% da oltre 4 componenti (-0,92% rispetto al 2018).

Per il gas la situazione appare analoga. Nel 2019 le famiglie fino a 4 componenti hanno rappresentato l'82,8% del totale delle famiglie agevolate, a fronte dell'83,7% dell'elettrico, mentre le famiglie con oltre 4 componenti sono state il 17,2% del totale.

Grafico 4 - Ripartizione percentuale dei beneficiari per numerosità familiare - Bonus gas per disagio economico (2015 – 2019)




Fonte: SGAtè

Nel 2019 le famiglie numerose hanno rappresentato circa il 2,7% di quelle complessivamente agevolate per l'elettrico e il 3,3% circa per il gas. Nei grafici 4 e 5 le famiglie numerose sono ricomprese nel più ampio raggruppamento "oltre 4 componenti"¹⁷.

Distribuzione geografica

Il grafico seguente illustra la distribuzione geografica dei bonus elettrici per disagio economico e fisico e dei bonus gas complessivamente erogati nel 2019. Le famiglie beneficiarie di un'agevolazione elettrica sono risultate in percentuali maggiori a Sud e nel Nord Est (rispettivamente il 33,01% e il 22,07%). Analogamente per il gas, le famiglie beneficiarie di bonus si concentrano al Sud e nel Nord Est (rispettivamente il 28,13% e il 27,78%) (Grafico 6). Il dato riferito alle Isole riguarda solo la Sicilia, essendo la Sardegna non metanizzata.

Grafico 5 - Domande di bonus elettrico ammesse alla compensazione: ripartizione percentuale per area geografica (2019)




Fonte: SGAtè

Il Nord-Ovest comprende: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; il Nord-Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto; il Centro: Lazio, Marche, Toscana e Umbria; il Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; le Isole: Sardegna e Sicilia.

¹⁷ Un nucleo familiare, infatti, può essere costituito da più di quattro componenti anche se non presenta la condizione di famiglia numerosa, legata alla presenza di quattro figli fiscalmente a carico.

Grafico 6 - Domande di bonus gas ammesse alla compensazione: ripartizione percentuale per area geografica (2019)



Fonte: SGAt

Il Nord-Ovest comprende: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; il Nord-Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto; il Centro: Lazio, Marche, Toscana e Umbria; il Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; le Isole: Sardegna e Sicilia

Tabella 2 - Famiglie beneficiarie di entrambi i bonus per area geografica (2019)

	NORD-OVEST	NORD-EST	CENTRO	SUD	ISOLE
Bonus gas/Bonus elettrico %	80,78%	82,30%	75,83%	54,70%	28,30%

Fonte: SGAt


Il Nord-Ovest comprende: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; il Nord-Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto; il Centro: Lazio, Marche, Toscana e Umbria; il Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; le Isole: Sardegna e Sicilia.

Nelle aree del Sud e Isole, i beneficiari del bonus elettrico che usufruiscono anche del bonus gas sono meno numerosi, in percentuale, di quelli nelle aree Nord. Su tale dato sembrano influire principalmente il diverso livello di metanizzazione delle macroaree Sud e Isole.

In particolare, nel Sud solo il 54,7% delle famiglie che ha ottenuto il bonus elettrico ha beneficiato anche di quello gas, mentre tale percentuale sale all'82,3% nell'area Nord-

Est e all'80,7% nel Nord-Ovest. Il dato del 28,3% riferito alle Isole riguarda solo la Sicilia, essendo la Sardegna non metanizzata.

Grafico 7 - Famiglie agevolate e famiglie residenti, copertura per area geografica (2019)




Fonte: Elaborazione su dati Istat e Sgate

Per quanto riguarda, invece, la copertura del bonus per area geografica rispetto a tutte le famiglie residenti nel 2019 (dato Istat), la percentuale delle famiglie agevolate sul totale rappresenta, a livello nazionale, il 3,4% per l'elettrico e il 2,2% per il gas, ma con differenziazioni anche rilevanti per area geografica. Ad esempio, nelle regioni del Sud le famiglie agevolate con il bonus elettrico rappresentano il 5,3% del totale delle famiglie residenti, a fronte del 2,6% delle famiglie agevolate nel Nord est e al Centro.

La distribuzione dei beneficiari per valore dell'ISEE


Il grafico seguente riporta la distribuzione percentuale delle famiglie che hanno beneficiato del bonus elettrico per disagio economico nel 2019 per diversi livelli di ISEE, rapportandola agli anni precedenti. In particolare, si conferma la netta predominanza dei nuclei beneficiari con un ISEE fino a 5.000 euro, che si attesta al 62,5%.

Grafico 8 - Distribuzione dei livelli di ISEE dei nuclei familiari con agevolazione per disagio economico in corso, anni 2015 - 2019 (bonus elettrico-valori percentuali)



Fonte: SGAt.

Grafico 9 - Distribuzione dei livelli di ISEE dei nuclei familiari con agevolazione per disagio economico in corso, anni 2015 - 2019 (bonus gas-valori percentuali)



Fonte: SGAt.

Sostanzialmente stabili al 30% le famiglie nella fascia 7.500 - 10.000 euro, mentre il peso della fascia compresa fra 7.501 euro e 10.000 euro, che ricomprende le famiglie che hanno avuto accesso al bonus grazie all'innalzamento del livello soglia dell'ISEE a 8.107,5 euro nel 2017¹⁸, mostra un costante incremento, arrivando a 6,5%. Rimangono residuali le famiglie con ISEE oltre 10.000 euro e fino a 20.000, che rappresentano solo lo 0,5% del totale.

Analogo il quadro per quanto riguarda le famiglie beneficiarie di bonus gas, che nel 59% dei casi hanno un ISEE fino a 5.000 euro.

Bonus erogati ai titolari di Carta Acquisti

Come sopra ricordato, la legge 4 dicembre 2008, n. 190, ha previsto l'estensione del bonus sociale elettrico ai beneficiari della Carta acquisti che non lo avessero già richiesto autonomamente tramite le modalità ordinarie. Successivi decreti hanno stabilito che l'estensione del bonus sociale ai beneficiari della Carta acquisti fosse attuata automaticamente tramite lo scambio di informazioni tra il sistema informativo di gestione della Carta acquisti (SICA-INPS) e il sistema informativo di gestione del bonus sociale (SGAte), demandando all'Autorità la definizione delle modalità operative per l'integrazione.

Nel corso del 2019, le famiglie che hanno usufruito dell'agevolazione tramite il circuito Carta Acquisti sono drasticamente diminuite, passando da oltre 23.000 a circa 8.300, con un decremento del 64% rispetto all'anno precedente. Tale riduzione potrebbe essere il risultato dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, che ha sostituito per molte famiglie il sistema della Carta Acquisti, anche se le due misure sono cumulabili. Inoltre, come già rilevato in passato, la modalità automatica di accesso al bonus elettrico prevista per Carta Acquisti continua ad evidenziare elementi di criticità, poiché l'assenza dell'obbligo di inserire il POD nella domanda per Carta Acquisti, come già segnalato dall'Autorità, vanifica la possibilità di identificare le forniture da agevolare.

Bonus erogati ai titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza

Come sopra ricordato, il decreto-legge 4/2019, introduttivo del Reddito/Pensione di cittadinanza ha stabilito all'articolo 5, comma 7, che ai beneficiari del Reddito/Pensione di cittadinanza siano estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute

¹⁸ Prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 e innalzata dal 1° gennaio 2020 a 8.265 euro con la delibera 499/2019/R/com

alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

Con la deliberazione del 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM sono state approvate dall’Autorità le modifiche al TIBEG necessarie per consentire ai beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza di aver accesso al bonus elettrico e gas presentando domanda di bonus a partire dal 20 maggio 2019.

Il numero di beneficiari per il 2019 è pari a 29.133.

Bonus gas: alcuni approfondimenti

Il bonus gas è riconosciuto sulla base della numerosità familiare, dell’uso a cui è destinata la fornitura di gas da agevolare e della zona climatica in cui è localizzato il punto di fornitura.

Per quanto riguarda la destinazione di uso del gas nel 2019, l’82% di coloro che hanno ottenuto il bonus aveva una fornitura per la produzione di acqua calda e il riscaldamento (ACR), mentre il 18% aveva una fornitura per la sola produzione di acqua calda (AC); tali percentuali confermano i dati degli anni precedenti (Tabella 3).

E’ interessante anche evidenziare che il 95,1% dei richiedenti il bonus gas è rappresentato da clienti diretti, cioè soggetti direttamente intestatari di un contratto di fornitura, mentre solo il 4,9% sono clienti indiretti, cioè utilizzatori di una fornitura condominiale centralizzata.

Tabella 3 - Ripartizione dei bonus per tipologia di clienti e utilizzo del gas, percentuale sul totale dei bonus erogati (2019)

	Clienti diretti	Clienti indiretti	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura -AC	Acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento ACR
2016	94,7	5,3	17,0	83,0
2017	94,8	5,2	17,1	82,9
2018	94,9	5,1	17,7	82,3
2019	95,1	4,9	18	82

Fonte: SGAtè

Per quanto concerne la distribuzione per fascia climatica, le forniture agevolate sono prevalentemente localizzate in area appartenenti alle fasce climatica E (47,8%), D (26,2%) e C (21,3%).

Tabella 4 - Ripartizione dei bonus gas per fascia climatica, percentuale sul totale dei bonus erogati (2019)

Componenti	Fascia Climatica AB	Fascia Climatica C	Fascia Climatica D	Fascia Climatica E	Fascia Climatica F
fino a 4	3,4	21,0	25,6	45,6	1,1
oltre 4	0,1	0,3	0,7	2,2	0,1
Totale	3,4	21,3	26,2	47,8	1,2

Fonte: SGAtè

Bonus per disagio fisico

Come ricordato, l'accesso al bonus per disagio fisico non è correlato alla situazione economica del nucleo familiare, bensì ad una grave condizione di salute di uno dei suoi componenti, tale da richiedere per il suo mantenimento in vita il ricorso ad apparecchiature elettromedicali alimentate con l'energia elettrica. La domanda per ottenere il bonus deve, dunque, essere accompagnata da una certificazione dell'ASL che attesti lo stato di grave condizione di salute, il tipo di apparecchiature utilizzate e la relativa intensità di utilizzo (ore/giorno). Sulla base di questi elementi il cliente viene assegnato ad una delle fasce di compensazione previste.

Tabella 5 – Definizione delle fasce per il bonus per disagio fisico

Fascia compensazione	Extra consumo riconosciuto in relazione ad un consumo base di 2.700 kWh	Potenza
F1	fino a 600 kWh/ anno	fino a 3 kW
F2	tra 601 e 1200 kWh	fino a 3 kW
F3	tra 1201 e 1800 kWh	fino a 3 kW
F4	fino a 600 kWh/ anno	da 4,5 kW
F5	tra 601 e 1200 kWh	da 4,5 kW
F6	tra 1201 e 1800 kWh	da 4,5 kW

Fonte: SGAtè

Il bonus per disagio fisico, infatti, è articolato in tre fasce (Tabella 6) per tener conto del tipo di apparecchiatura/e utilizzata/e, dei consumi medi orari di ciascuna tipologia di apparecchiatura e delle ore medie di utilizzo giornaliero; le tre fasce sono ulteriormente differenziate per tener conto della potenza impegnata (fino a 3 kW e da 4,5 kW), per un totale di 6 fasce di compensazione. Il bonus è calcolato in modo da considerare i costi ulteriori indotti dall'utilizzo di apparecchiature elettromedicali rispetto alla spesa media di una famiglia tipo di quattro componenti; per questi motivi l'agevolazione è articolata in base sia alla potenza contrattuale, sia all'extra-consumo medio stimato sulla base dell'intensità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali. Per i cittadini è anche disponibile un simulatore (sui siti *internet* di ARERA e del sistema SGAtè), che consente di ottenere una prima indicazione in relazione alla fascia di bonus in cui potrebbero ricadere tenuto conto dell'uso delle apparecchiature salvavita che devono utilizzare.

Tabella 6 - Bonus elettrico per disagio fisico: distribuzione per fascia di compensazione (2015 - 2019)

Fascia di compensazione	2015	2016	2017	2018	2019
F1	66%	67%	62%	61%	62%
F2	14%	15%	16%	17%	16%
F3	11%	13%	13%	13%	13%
F4	6%	2%	6%	6%	6%
F5	2%	2%	2%	2%	2%
F6	2%	2%	2%	2%	2%

Fonte: SGAtè

Le famiglie con bonus per disagio fisico attivo al 31 dicembre 2019 erano 41.068, con un incremento rilevante, rispetto all'anno precedente, pari al 23%. Come mostra la Tabella 6, il 62% dei bonus riguarda la fascia più bassa di extra-consumo agevolato per l'uso delle apparecchiature salvavita. La prima e la seconda fascia totalizzano circa il 78% delle le agevolazioni.

3. Spesa per l'erogazione dei bonus

Come ricordato nel Capitolo 1, il bonus elettrico è finanziato attraverso le risorse dell'apposito *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio*, istituito presso la CSEA e alimentato dalla componente tariffaria AS_{rim} , raccolta attraverso la bolletta elettrica e a carico di tutti i clienti elettrici, con l'esclusione di quelli agevolati.

Il Conto, nei primi anni di operatività, è stato anche alimentato da una quota parte del Fondo sanzioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (DM 18/12/2006).

3.1 Il finanziamento del bonus elettrico (corrispettivo AS_{rim})

La Tabella 7 riporta il valore del corrispettivo AS (centesimi di €/kWh) applicato dal 2016. Dal 1° gennaio 2018 la componente è stata denominata AS_{rim} e viene ricompresa in bolletta nella componente ARIM (delibera 27 dicembre 2017 923/2017/R/com).

Nei primi anni di operatività del bonus elettrico sono stati raccolti più fondi di quelli effettivamente utilizzati per l'erogazione dell'agevolazione; dal 2011 e fino al III trimestre 2016 gli accantonamenti hanno consentito di diminuire l'onere in capo ai clienti finali, riducendo il valore dei corrispettivi AS applicati. A partire dal IV trimestre 2016, tenuto conto della progressiva riduzione dell'avanzo cumulato sul Conto, si è provveduto a riparametrare la componente AS per assicurare una copertura adeguata a coprire il volume dei bonus erogati. Per il terzo e quarto trimestre 2018 la componente AS_{rim} , al pari delle altre componenti ARIM, è stata posta pari a zero per tutti i clienti domestici e non domestici, come intervento a "scudo" per ridurre l'aumento di spesa a fronte dell'aumento dei prezzi dell'energia per le tensioni sui mercati delle materie prime e all'ingrosso. Già dal primo trimestre 2019 si è provveduto al recupero del gettito, con un incremento della componente AS_{rim} .

Dal 1° gennaio 2019, con la delibera 27 dicembre 2017, 711/2018/R/com, sono state aggiornate le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas, tra cui l' AS_{rim} .

Tabella 7 - Componente AS/elemento ASrim (2016-2019)¹⁹

	2016		2017	2018		2019
	1° gennaio - 30 settembre	1° ottobre-31 dicembre	1° gennaio -31 dicembre	1° gennaio – 30 giugno	1° luglio - 31 dicembre	1° gennaio -31 dicembre
Domestici (cent. di euro/kWh)	0,007	0,035	0,035	0,035	0,000	0,0458* 0,0931**
Non domestici in bassa tensione (cent. di euro kWh)	0,007	0,035	0,035	0,0135	0,000	
Non domestici in bassa tensione (cent. di euro punto di prelievo/anno)	-	-	-		38,52 – 39,36	43,80
Non domestici in bassa tensione (cent. di euro kW/anno)	-	-	-		45,12 – 50,16	0,015

*Fino a kWh 1800

**Oltre 1800 kWh

Fonte: ARERA

Come evidenziato dalla Tabella 8, nel 2019 un cliente domestico tipo, per il finanziamento del bonus elettrico, ha sostenuto una spesa annuale compresa tra i 1,19 – 2,22 €/anno.

Tabella 8 - Impatto della componente ASrim per clienti domestici - 2019

cliente BT domestico potenza contrattuale	prelievo medio KWh/anno	AS cent/€	€/anno
kW 3,0	kWh 2.200	0,0458*- 0,0931**	1,19
kW 3,0	kWh 2.700	0,0458*- 0,0931**	1,66

¹⁹ Dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta una nuova Struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico. Si veda per maggiori dettagli la delibera 481/2017/R/eel.


kW 3,0	kWh 3.300	0,0458*- 0,0931**	2,22
--------	-----------	-------------------	------

*Fino a kWh 1800

**Oltre 1800 kWh

Fonte: ARERA

Grafico 10 - Peso in percentuale della componente ASrim sul totale degli oneri generali di sistema – I trimestre 2019



Complessivamente nel 2019 l'erogazione del bonus elettrico per disagio economico e fisico ha comportato una spesa di 137.450.474 euro, a fronte di un gettito della componente AS_{Rim} pari a 210.600.517 euro, con un avanzo di 73.150.043 euro.

L'incremento dell'onere per l'erogazione del bonus elettrico nel 2019 (15% in più rispetto al 2018) è il risultato, da un lato, dall'aumento nel numero delle famiglie agevolate e, dall'altro lato, delle disposizioni adottate con il DM 29 dicembre 2016 che si sono tradotte in un aumento unitario del valore del bonus.

Tabella 9 – Bonus elettrici erogati (€) e gettito componente ASrim

Anno	Bonus erogato (€)	Gettito AS (€)	Giacenza Conto AS* (€)
2015	78.698.988	16.030.249	- 62.668.739
2016	69.655.536	27.633.818	- 41.991.717
2017	94.685.792	85.533.839	- 9.151.953
2018	119.930.326	42.414.252	-77.516.074
2019	137.450.474	210.600.517	+73.150.043

Fonte. CSEA

Sono a carico del Conto istituito presso CSEA la quota parte afferente ai bonus elettrici dei costi relativi alla manutenzione ordinaria, correttiva e adeguativa e per gli sviluppi necessari ad allineare SGate alle modifiche normative e regolatorie, i servizi di assistenza a Comuni/CAF e distributori nelle fasi in cui questi soggetti si interfacciano con il sistema, gli oneri sostenuti dai Comuni per le attività di sportello sul territorio.

Il valore unitario del bonus per disagio economico e fisico relativo al periodo 2016-2019 è riportato nelle Tabelle 10 e 11.

Tabella 10 - Valore unitario bonus elettrico per disagio economico (€)

	2016	2017	2018	2019
Numerosità familiare	(20% spesa netta)	(30% spesa lorda)	(30% spesa lorda)	(30% spesa lorda)
1-2 componenti	80	112	132	125
3-4 componenti	93	137	161	148
oltre 4 componenti	153	165	194	173

Fonte: ARERA

Tabella 11 - Valore unitario bonus elettrico per disagio fisico (€)

€/anno per punto di prelievo	F1	F2	F3
Extra consumo rispetto a un utente tipo (2.700/kWh/anno)	Fino a 600 kWh/anno	Compreso tra 600 e 1.200 kWh/anno	Oltre 1.200 kWh/anno
Ammontare del bonus (fino a 3kW residente)	185	305	440
Ammontare del bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su)	433	548	663

Fonte: ARERA.

3.2 Il finanziamento del bonus gas (corrispettivo GS/GST)

Analogamente al bonus elettrico, il bonus gas è finanziato attraverso il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*, istituito presso CSEA.

Il Conto, come ricordato, è alimentato dalla componente tariffaria GS e dalla componente tariffaria GST, poste a carico, rispettivamente, dei clienti non domestici e degli utenti del trasporto. Nel Conto confluiscono anche risorse provenienti dal bilancio dello Stato e rese disponibili dalle leggi di Stabilità sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08.

Dal 1° gennaio 2019, con la delibera 27 dicembre 2017, 711/2018/R/com, sono state aggiornate le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas, tra le quali le componenti GS e GST. La componente tariffaria GS è fissata in modo differenziato per i clienti con consumo annuo fino a 200.000 smc/anno e oltre 200.000 smc/anno.

Per il 2019 i fondi destinati all'erogazione del bonus gas ai clienti diretti ed indiretti sono stati pari a 76.239.500 euro, con un incremento del 13,4% rispetto all'anno precedente, risultato dell'incremento nel numero delle famiglie agevolate e dell'aumento unitario del valore dell'agevolazione.

La Tabella 12 riporta l'evoluzione del valore dei corrispettivi GS e GST (in €/smc) negli ultimi quattro anni.

Tabella 12 - Corrispettivi GS e GST, 2016-2019 (centesimi di €/smc)

	2016	2017	2018	2019
GS	0,1135	0,1135	0,1336*** 0,0624*** *	0,1336
GST	0,1135	0,1135	0,1135*	0,1135

* gennaio-giugno

** luglio-dicembre;

*** per consumi fino a 200.000 smc/anno;

**** per consumi superiori a 200.000 smc/anno.

Il gettito complessivo dei corrispettivi GS e GST, a cui si sommano i fondi stanziati dallo Stato, è riportato nella seguente Tabella 13.

Tabella 13 – Bonus gas erogati (€) e gettito componenti GS e GST

Anno	Bonus erogato (€)	Gettito GS (€)	Gettito GST (€)	Fondi pubblici (€)
2015	67.057.674	17.071.020	37.894.567	66.170.197
2016	55.272.714	17.241.636	33.316.307	57.467.238
2017	56.539.369	17.716.112	44.625.423	56.300.458
2018	64.114.535	17.959.905	42.888.282	56.388.828
2019	76.239.500	17.447.557	41.617.183	57.300.458

Fonte: CSEA

Il valore unitario del bonus gas per il 2019 è riportato nella seguente Tabella 14.

Tabella 14 - Valore unitario bonus gas (€)

Famiglie	Zona climatica A/B	Zona climatica C	Zona climatica D	Zona climatica E	Zona climatica F
fino a 4 componenti					
u=AC	32	32	32	32	32
fino a 4 componenti					
u=ACR	72	89	117	146	183
oltre 4 componenti					
u=AC	49	49	49	49	49
oltre 4 componenti					
u=ACR	100	130	169	206	264

*AC= uso “produzione di acqua calda e cottura cibi”

**ACR = uso “produzione di acqua calda e cottura cibi e riscaldamento”

Sono a carico del Conto la quota parte afferente ai bonus gas dei costi relativi alla manutenzione ordinaria, correttiva e adeguativa e per gli sviluppi necessari ad allineare il sistema SGAtè alle modifiche normative e regolatorie, i servizi di assistenza a Comuni/CAF e distributori nelle fasi in cui questi soggetti si interfacciano con il sistema, gli oneri sostenuti dai Comuni per le attività di sportello sul territorio.

4. Oneri per il funzionamento del sistema bonus

I costi relativi al valore complessivo annuo dei bonus erogati dipendono dal valore unitario di ciascun bonus, dal numero e dalla composizione (numerosità) delle famiglie ammesse alla compensazione e, per il gas, dalla localizzazione della fornitura agevolata.

A questi costi si sommano gli oneri sostenuti per il funzionamento e la gestione del sistema dei bonus nel suo complesso, che sono costituiti da²⁰:

- 1) costi di esercizio, manutenzione e sviluppo del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche – SGAtè;

²⁰ I costi di cui ai punti 1, 2 e 4 sono relativi al funzionamento del sistema bonus nel suo complesso, incluso, dunque, anche il bonus sociale idrico, divenuto operativo nel luglio 2018.

- 2) contributi riconosciuti ai Comuni per l'attività relativa alla ricezione delle domande, direttamente o attraverso i CAF (cosiddetti maggiori oneri);
- 3) costi per il servizio di erogazione dei bonifici agli utenti gas indiretti²¹;
- 4) costi per l'invio delle comunicazioni ai cittadini ammessi e non ammessi alle agevolazioni (attualmente effettuato da Poste Italiane).

Non gravano sui Conti, invece, i costi operativi dei distributori e quelli relativi alle funzioni di informazione e risoluzione delle controversie dello *Sportello per il consumatore di energia e ambiente*²².

Le attività relative ai punti 1) e 2) di cui sopra sono disciplinate dalla Convenzione sottoscritta tra l'Autorità e ANCI²³, che contempla oltre alle modalità di riconoscimento dei costi per l'esercizio, la manutenzione correttiva e adeguativa, anche i servizi di assistenza a Comuni/CAF e operatori dei settori interessati per le attività che si interfacciano con il sistema SGAt. Una parte della Convenzione comprende anche le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti dai Comuni per le attività di sportello sul territorio²⁴.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, tali costi amministrativi, nella misura in cui non risultino coperti da altri fondi pubblici, sono stati posti a carico dei Conti istituiti presso CSEA, a partire dal 2009 per il settore gas, dal 2011 per il settore elettrico (già coperto per gli anni precedenti dai fondi trasferiti da D.M. 26 gennaio 2012²⁵).

Per quanto riguarda i costi di esercizio, manutenzione e sviluppo del sistema SGAt (punto 1 di cui sopra), alla data di compilazione del presente Rapporto sono stati erogati complessivamente circa 860.000 euro relativamente all'attività svolta nel 2019.

²¹ Deliberazione dell'Autorità 772/2017/A.

²² Nel corso del 2019 le chiamate al numero verde dello Sportello che hanno avuto per argomento i bonus energetici sono state pari al 41% del totale. Le procedure speciali previste per i bonus energetici hanno riguardato 9.014 reclami, pari all'89% delle richieste pervenute.

²³ Cfr. deliberazione 30 ottobre 2018, 542/2018/A.

²⁴ La determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per ciascun Comune è certificata a livello nazionale da SGAt, per ciascuna delle annualità di riferimento, sulla base delle regole definite nella Convenzione. La Convenzione in essere fra l'Autorità e l'ANCI prevede che ai Comuni venga riconosciuto, per ogni domanda gestita nei tempi previsti (30 giorni dalla presentazione da parte del cittadino), un contributo di 4 euro per una nuova domanda singola, di 5 euro per una nuova domanda congiunta e di 3 euro per un rinnovo singolo.

²⁵ Per maggiori dettagli si veda il Rapporto 342/2018/I/COM <https://www.arera.it/allegati/docs/18/342-18.pdf> (cfr. nota a piè di pagina 20)

Non sono stati, invece, ancora rendicontati i costi sostenuti dai Comuni nel 2019 per l'attività connessa alla ricezione delle istanze di accesso ai bonus (maggiori oneri di cui al punto 2 sopra).

I bonifici emessi nel 2019 (punto 3 di cui sopra) sono stati 30.708. Di questi, solo il 79% è stato effettivamente incassato; questo dato continua a rappresentare una criticità nonostante nel corso degli anni siano state effettuati diversi interventi regolatori volti al suo superamento: invio di apposita comunicazione ai cittadini interessati relativamente alla disponibilità in pagamento del bonifico; possibilità di incassare il bonifico in qualsiasi ufficio postale sull'intero territorio nazionale, anche delegando all'incasso una persona di fiducia; possibilità di chiedere la ri-emissione del bonifico una volta trascorso il tempo di disponibilità all'incasso presso l'ufficio postale (60 giorni dell'emissione); possibilità di erogare il bonifico anche agli eventuali eredi.

Tabella 15 - Bonifici erogati per i clienti indiretti gas

Anno	Bonifici emessi (A)	Bonifici non riscossi (B)	B/A	Importi al netto dei costi riconosciuti* a Poste (€)	Costi riconosciuti a Poste (€)
2019	30.708	6.500	21%	5.623.801	58.369

*importo già ricompreso nella Tabella relativa al bonus gas

Per quanto concerne l'invio delle comunicazioni destinate ai cittadini interessati (punto 4 di cui sopra), sulla base della deliberazione 28/2014/R/com ed in esito ad una gara pubblica e della successiva Convenzione sottoscritta con CSEA, Poste italiane ha svolto il servizio di inoltro delle comunicazioni ai beneficiari dei bonus (comunicazione dell'ammissione o rigetto della domanda, avviso per rinnovo, comunicazione della disponibilità in pagamento dei bonifici per i clienti indiretti gas). Nel 2019 sono state inviate circa 2,6 milioni di comunicazioni, per un costo complessivo di circa 1,4 milioni di euro.

Tabella 16 - Rendicontazione annua costi di posta massiva Poste italiane

Anno	Totale pezzi	Totale costi (€)
2019	2.664.228	1.389.101

Fonte CSEA

Appendice

Box 1- Gli attori del sistema bonus

<i>Soggetto - Ente</i>	<i>Principale attività svolta</i>
Comune	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve le domande di compensazione presentate dagli aventi diritto nella forma di una autodichiarazione; • valuta e ammette le domande verificando i dati anagrafici e che il livello di ISEE sia nei limiti consentiti; • rilascia al cliente, anche attraverso SGAtè, un certificato che riconosce la titolarità ad accedere alla compensazione in quanto cittadino in condizioni di vulnerabilità economica e/o fisica.
CAF	<ul style="list-style-type: none"> • Svolgono funzione di supporto ai Comuni, che possono decidere di avvalersi del loro sostegno per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dagli aventi diritto.
ASL	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascia i certificati attestanti le gravi condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di macchinari elettromedicali salvavita di cui al decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 e la presenza dei suddetti macchinari.
SGAtè	<p>Sistema informativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestisce le domande di agevolazione e consente di trasferire le informazioni raccolte dai Comuni ai distributori per le verifiche di competenza di questi ultimi; • fornisce assistenza ai Comuni, ai distributori per accreditamenti e domande in lavorazione; • trasferisce le informazioni a CSEA e Poste Italiane per l'erogazione dei bonifici ai clienti indiretti gas; • trasferisce al soggetto responsabile della postalizzazione (attualmente sempre Poste Italiane) le informazioni necessarie all'invio delle comunicazioni ai titolari di bonus.
Distributore	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica la presenza di una fornitura di energia elettrica e/o gas attiva e con i requisiti richiesti, restituendo un esito al sistema SGAtè; • eroga la componente compensativa ai venditori per ogni punto di riconsegna intestato agli aventi diritto.
Venditore	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferisce la componente tariffaria compensativa, ricevuta dal distributore, al cliente finale, attraverso la bolletta.
INPS	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmette a sistema SGAtè, attraverso il SICA, le informazioni necessarie (Codice fiscale, POD) per riconoscere il bonus elettrico ai soggetti beneficiari della Carta Acquisti.
SICA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema informatico che gestisce Carta Acquisti, integrato con il sistema SGAtè ai fini del riconoscimento automatico del bonus ai titolari della Carta.
CSEA	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce i Conti istituiti per la copertura della compensazione della spesa; • provvede alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati; • procede al recupero delle somme indebitamente percepite dai

	<p>clienti finali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eroga il bonus ai clienti domestici gas indiretti, tramite l'emissione dei bonifici domiciliati, sulla base di una Convenzione siglata con CSEA; provvede ad inviare le comunicazioni destinate agli aventi diritto relative a diverse fasi della procedura di attribuzione e rinnovo del bonus.
<p>Poste Italiane e/o soggetto selezionato per la postalizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fornisce risposte alle richieste di informazioni dei cittadini sulla disciplina dei bonus e sullo stato di avanzamento delle loro pratiche; gestisce con procedura speciale i reclami relativi ai bonus energetici.

Figura 1 - I principali flussi dell'attuale sistema bonus energetici

